

Un ripensamento è urgente

di **Silvio Gambino**

La riforma del Titolo V della Costituzione ha abrogato gli articoli 125, comma 1, e 130 della Carta, che disciplinavano i controlli di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, effettuati da un organo dello Stato. Forme simili erano previste per il controllo di legittimità sugli atti del si-

LE PROSPETTIVE

Lo scenario obbligato è la responsabilizzazione delle istituzioni locali: casi come la Valle d'Aosta mostrano che è possibile

stema autonomistico.

Quali sono gli effetti di queste abrogazioni? Nelle Regioni ne è presto seguita la cessazione dei controlli previsti dall'articolo 130 e parimenti è avvenuto per gli enti locali, dove la disciplina dettata nel Dlgs 267/2000 è viziata di incostituzionalità sopravvenuta in tutte le disposizioni del te-

sto nelle quali fosse riscontrabile una previsione legislativa statale che fuoriuscisse dal limitato ambito allo stesso riconosciuto nella materia delle autonomie locali: e cioè quella delle legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali del sistema autonomistico.

Per il sistema autonomistico occorrerà procedere a un'analisi molto puntuale ma questo sarà possibile appena il legislatore delegato darà attuazione all'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, nel rispetto della «leale collaborazione» fra gli enti autonomi della Repubblica. Fin da ora, tuttavia, può dirsi che gran parte dei controlli interni ora previsti dal Tuel (articoli 127-137 e 141-145) non potrà sopravvivere se si vorrà rispettare la potestà statutaria e regolamentare accordata al sistema autonomistico.

Quale strada rimane aperta alle regioni e agli enti locali? Per questi ultimi si è già detto. Non esistono alternative legislative che non appaiano pienamente rispettose della auto-

nomia locale, costituzionalmente riconosciuta.

Lo scenario obbligato è, quindi, quello disegnato dalla pedagogia istituzionale della responsabilizzazione istituzionale e politica del sistema autonomistico. Dunque, autocontrolli nelle forme statuite con regolamento da parte di ogni singolo ente. Buone pratiche in questa direzione, tuttavia, sono quelle suggerite nel modello regionale emiliano (con la legge regionale 6/2004) che assegna alla Regione la più corretta funzione del monitoraggio e dell'informazione condivisa. I bilanci di 341 Comuni della Regione Emilia Romagna sono utilmente comparabili da parte di tutti, enti compresi, sul sito della Regione, e questo è molto più di una pedagogia.

Diversamente è da dirsi per il ripensamento che appare urgente e indifferibile (se non si vorrà assistere passivamente a una nuova stagione di Mani Pulite soprattutto nel campo delle gestioni sanitarie) di forme di controllo regionale sui propri atti e su quelli degli en-

ti dalla stessa dipendenti. Una legge regionale in materia non può chiaramente surrogare le abrogate disposizioni costituzionali. Esistono, d'altronde, delle alternative quanto mai aperte e praticabili. La Regione Valle d'Aosta ha varato una Autorità in tema di controllo e la Corte costituzionale l'ha ritenuta pienamente conforme allo spirito e al dettato costituzionale novellato. Naturalmente anche per queste ultime vale quanto già osservato per le autonomie locali. Se la Costituzione sopprime i controlli preventivi sugli atti amministrativi delle Regioni questo non vorrà certo significare la perdita del potere da parte di queste ultime di conformarsi in via legislativa, esse stessa, ai principi del Dlgs 286/99, ovvero di istituire Autorità garanti, istituite con la finalità di assicurare il controllo sugli atti amministrativi delle regioni in condizione di autonomia e di indipendenza di giudizio. La stagione delle riforme regionali in questa direzione tuttavia non sembra ancora arrivata.

